

PIU (DPR n. 445/2000 + 1.1. + 1.)

Il Direttore Generale



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica C.so Vittorio Emanuele II, 116 00186 Roma

Al Ministero economia e finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P. ufficio XI Via XX settembre, 97 00187 ROMA

Oggetto: Procedura di mobilità interenti - trattamento economico del personale ex docente.

Per effetto dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998, con decorrenza 1° settembre 1998 sono transitati in Istituto 799 docenti provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

In merito al trattamento economico di tale personale, l'art. 6 dell'ordinanza dispone testualmente: "il docente è collocato nei ruoli dell'INPS alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS".

L'Istituto, al momento del passaggio di questo personale, ha acquisito dai Provveditorati agli Studi i decreti di ricostruzione di carriera attestanti il trattamento economico fondamentale fruito dal personale interessato alla data del passaggio in mobilità.



E' stato anche garantito il mantenimento di questo trattamento economico attraverso l'attribuzione di un assegno ad personam, il cui ammontare è stato determinato dalla differenza tra il trattamento economico fondamentale fruito presso la scuola e il trattamento economico fondamentale spettante sulla base dell'inquadramento giuridico-economico presso l'Istituto.

In merito al suddetto assegno l'ordinanza ministeriale nulla dispone circa il carattere di riassorbibilità dello stesso. Tuttavia, analogamente a quanto è avvenuto in tutti gli altri casi di mobilità intercompartimentale, tale voce stipendiale è stata via via riassorbita per effetto degli incrementi stipendiali.

A seguito del trasferimento, il personale interessato ha instaurato un contenzioso contro l'Istituto eccependo l'illegittimo riassorbimento dell'assegno ad personam nonché il mancato riconoscimento del valore economico dell'anzianità di servizio maturata presso il comparto di provenienza.

Le suddette obiezioni poste dal personale interessato sono tra loro strettamente collegate per le ragioni di seguito esposte nel dettaglio.

1. RIASSORBIMENTO ASSEGNO AD PERSONAM

Sulla questione specifica si è pronunciata a più riprese la Corte di Cassazione sostenendo che il principio del mantenimento del trattamento economico opera nell'ambito e nei limiti della regola del riassorbimento, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili a seguito del trasferimento.

Quanto sopra, precisa la Corte, in ragione del fatto che l'ordinanza de qua nulla dispone a proposito della riassorbibilità (o, in contrario, del diritto alla conservazione) dell'assegno ad personam, con conseguente riconducibilità della fattispecie in esame al generale principio del riassorbimento e del paritario trattamento economico (Corte Cassazione, sent. n. 8543 del12/04/06; sent. n. 9567 del 26/04/2006; sent. n. 8693 del 13/04/2006; sent. n. 8690 del 13/04/2006; sent. n. 9569 del 26/04/2006; sent. n. 9237 del 20/04/2006; sent. n. 00055 del 08/01/2007).



In ragione dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, pertanto, l'Istituto sta procedendo al riassorbimento dell'assegno ad personam, nonché al recupero di tutte le somme a tale titolo corrisposte in esecuzione di alcune sentenze di primo grado favorevolì al personale ex docente.

2 R.I.A.

L'ulteriore questione eccepita dal personale ex docente è relativa al mancato riconoscimento, in via permanente, del valore economico dell'anzianità maturata dallo stesso presso l'ente di provenienza.

Per quanto concerne la "retribuzione individuale di anzianità" (R.I.A.), si precisa preliminarmente che, per il personale degli Enti pubblici non economici, con il D.P.R. n. 267/1987 (all. 2) è stato sospeso il meccanismo automatico di progressione economica articolato in classi e scatti.

Conseguentemente, a far data dall'entrata in vigore del suddetto decreto, l'equivalente economico dell'anzianità maturata è stato cristallizzato e corrisposto come voce retributiva a sé stante con la denominazione di "retribuzione individuale di anzianità".

Si precisa, altresì, che la "cristallizzazione" del valore economico dell'anzianità con la conseguente individuazione di un'apposita voce retributiva ha interessato tutto il comparto del pubblico impiego.

Anche per il personale del comparto scuola, con il D.P.R n. 209 del 10/04/1987 (all. 3), è stata istituita la c.d. R.I.A (retribuzione individuale di anzianità).

In particolare, l'art. 3 del citato D.P.R. testualmente dispone: "Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, compreso quello relativo all'indennità di funzione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorato degli importi risultanti dall'allegato A del presente decreto, con l'aggiunta dei ratei di classi e scatti maturati alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità". Tuttavia, tale emolumento non è stato previsto come voce retributiva a sé stante.



Alla data del passaggio in Istituto del personale ex docente, lo stipendio tabellare degli interessati, ai sensi dell'art. 63, comma 1° CCNL 1994/1997 (all. 4) – comparto scuola - era "... comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione..." ma rappresentato inevitabilmente come importo indistinto nelle singole componenti.

In ragione di quanto sopra non è stato possibile per l'Istituto, dall'esame dei decreti trasmessi dai Provveditorati agli Studi, scomputare dal trattamento fondamentale di ciascun interessato le singole voci retributive ed in particolare l'importo riconosciuto della retribuzione individuale di anzianità.

Pertanto, l'assegno ad personam corrisposto agli interessati al momento del trasferimento in INPS era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata dagli stessi presso l'ente di provenienza; quindi sulla base dei decreti di ricostruzione di carriera inviati dall'amministrazione di provenienza e secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza, il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio.

Fatta la premessa di cui sopra, si precisa che, all'esito dei giudizi di merito, l'orientamento della giurisprudenza, soprattutto per quanto concerne il primo grado, ha inizialmente determinato il riconoscimento in favore di tale personale del differenziale economico, tra lo stipendio tabellare in godimento presso il comparto scuola e lo stipendio tabellare proprio della corrispondente qualifica riconosciuta presso l'INPS, a titolo di RIA e senza riassorbimento; l'Amministrazione, in ottemperanza a tali pronunce, provvisoriamente esecutive, ha proceduto al conseguente pagamento delle differenze retributive riconosciute.

Tuttavia, in esito all'impugnazione da parte dell'Amministrazione delle predette sentenze, la Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni di merito, ha accolto la tesi dell'Istituto, statuendo il riassorbimento del differenziale economico di cui sopra e determinando di fatto l'insorgere, a carico del personale di cui trattasi, di un cospicuo indebito, ad oggi in fase di recupero da parte dell'Amministrazione.

E' necessario, tuttavia, sottolineare che tale impostazione, pur se corretta ed accolta dalla giurisprudenza di legittimità, ha comunque determinato un'ingiusta discriminazione tra il personale ex docente ed il restante personale ugualmente transitato in INPS da altri comparti, la cui dinamica contrattuale ha reso evidente, quale RIA non riassorbibile, il valore per classi e scatti, scorporandolo dallo stipendio tabellare.



Tale situazione, percepita quale sostanziale ingiustizia, ha determinato tra il personale ex docente un notevole disagio, anche in relazione agli importi maturati a titolo di indebito e ad oggi oggetto di recupero, con un effettivo aggravio dei bilanci familiari del suddetto personale.

La vicenda in questione è stata rappresentata anche in sede parlamentare con autorevoli interventi che impegnano il Governo " [...] a provvedere all'instaurazione di un tavolo di confronto tra (lo stesso) e le parti interessate al fine di ricercare soluzioni , anche attraverso interventi di carattere normativo, che consentano, [...], una corretta individuazione e rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) [...]" (Atto camera – Risoluzione in Commissione 7/00175 –firmatari Bellanova Teresa – co-firmatari Vannucci Massimo, Cazzola Giuliano, Di Biagio Aldo, - Approvazione risoluzione conclusiva atto n. 8/00055 del 10/11/2009).

Per quanto sopra, si rinnova la disponibilità di questa Amministrazione a fornire tutto il supporto ritenuto necessario nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi.

Mauro Nori

